

Allegato 2 al DCD1134 n. 2/2026

Contributi “misura 1”. Procedure per la rendicontazione delle spese sostenute e degli interventi effettuati per l’erogazione del contributo spettante.

Comparto attività economiche (NON afferenti al comparto agricoltura), professionisti, titolari di P.IVA

1. Premesse. Identificazione dei beneficiari dei contributi e degli importi spettanti.

Il Modello C1 presentato dalle imprese danneggiate prevedeva la possibilità di chiedere il contributo “misura 1”, previsto dall’ Ordinanza nazionale n. 1134/2025 nel limite massimo di euro 20.000,00; con lo stesso Modello C1, inoltre, era possibile identificare i costi per gli ulteriori interventi di ripristino (misura 2), per un eventuale futuro provvedimento nazionale di stanziamento fondi.

Quindi, con il presente Decreto n. 2/2026, a seguito dell’effettivo stanziamento dei fondi, si approva:

1. l’elenco delle imprese (non agricole) ammesse ai contributi “misura 1” e i relativi contributi spettanti (ALLEGATO 1), che vengono concessi in applicazione del regime “de minimis” ai sensi del Regolamento (UE) n. 2831 del 13 dicembre 2023;
2. le modalità operative per la rendicontazione delle spese sostenute e degli interventi effettuati (il presente ALLEGATO 2), necessaria ai fini dell’effettiva liquidazione del contributo “misura 1”, fissando il **termine perentorio di MERCOLEDI’ 30 GIUGNO 2027** per la presentazione del modello di rendicontazione spese (ALLEGATO 3) da parte delle imprese beneficiarie alla Camera di Commercio competente attraverso le modalità indicate di seguito;
3. la modulistica (ALLEGATO 4) con cui la Camera di Commercio procedente, alla definizione dell’istruttoria sulla documentazione di spesa presentata dall’impresa, chiede alla struttura commissariale l’autorizzazione alla liquidazione del contributo spettante all’impresa o l’emissione del provvedimento finale negativo.

2. Come rendicontare le spese sostenute

La liquidazione dei contributi in oggetto può avvenire unicamente a seguito della presentazione del modello di rendicontazione “allegato 3” con il quale vengono presentate le spese sostenute attraverso fatture, scontrini parlanti e altra idonea documentazione di spesa che dimostrino l’effettivo ed integrale (nei limiti del contributo concesso) pagamento delle stesse¹; il contributo è al 100% delle spese sostenute ed ammesse, nel citato limite di 20.000,00 euro (o minore importo concesso).

Le fatture o gli altri documenti di spesa devono essere intestati all’impresa beneficiaria dei contributi; vedi il successivo punto 4 per le ipotesi di successione nel contributo.

In caso di comproprietà, in assenza di delega, il contributo è riconosciuto al solo comproprietario che ha presentato la domanda limitatamente all’importo ammesso a contributo e comprovato da documentazione di spesa a lui intestata, con esclusione, pertanto, della spesa eventualmente documentata con fatture intestate ai comproprietari che non hanno conferito la delega.

Non potrà in nessun caso essere liquidato un importo superiore al contributo concesso, e comunque nel limite massimo di euro 20.000,00; non è possibile procedere all’erogazione di anticipazioni sul contributo concesso.

Si ricorda che i pagamenti in contanti, anche frazionati, sono soggetti ai limiti previsti dalla vigente normativa.

Gli interventi in economia sono ammissibili unicamente per quanto concerne l’acquisto dei materiali utilizzati, dimostrata con scontrini parlanti o altra documentazione di spesa quietanzata; la spesa relativa alla manodopera propria negli interventi di ripristino, dei propri dipendenti, o di altri soggetti comunque

¹ A tal fine si considera come data di pagamento:

- in caso di bonifico: la data di addebito che risulta dall’estratto conto corrente intestato al soggetto beneficiario;

- in caso di ricevuta bancaria: la data di pagamento risultante dalla ricevuta;

- in caso di pagamento con la carta di credito: la data di addebito del saldo periodico della carta risultante dall’estratto conto corrente intestato al soggetto beneficiario.

Allegato 2 al DCD1134 n. 2/2026

Contributi “misura 1”. Procedure per la rendicontazione delle spese sostenute e degli interventi effettuati per l’erogazione del contributo spettante.

Comparto attività economiche (NON afferenti al comparto agricoltura), professionisti, titolari di P.IVA

non comprovata da documentazione valida ai fini fiscali e debitamente quietanzata, non rappresenta una spesa sostenuta e pertanto non è valida ai fini della rendicontazione. Non è ammessa l’auto-fatturazione. I contributi sono erogati tramite versamento con le modalità che il beneficiario indica nel modello di rendicontazione spese (ALLEGATO 3).

Si ricorda che i contributi previsti dal bando FILSE “Fondo per il sostegno degli investimenti delle piccole e medie imprese dell’area di crisi complessa savonese colpite dall’evento alluvionale dell’ottobre 2024” e i contributi “misura 1” di protezione civile oggetto delle presenti procedure sono cumulabili, fermo restando che le stesse spese di investimento e i medesimi titoli di spesa potranno essere ammessi a contributo ai sensi del presente bando sino alla concorrenza del massimo del danno ammissibile, nel rispetto delle regole sul Codice Unico Progetto di seguito indicate.

Es. danno segnalato e ammissibile 30; intervento eseguito e fatturato per lo stesso importo di 30 già rendicontato a FILSE percependo un contributo di 20; è possibile percepire i contributi oggetto del presente sino a un massimo di 10; nel caso di fattura unica da 30 dovranno essere indicati entrambi i CUP dei due bandi, con la procedura indicata di seguito.

Codice unico Progetto (CUP)

Come indicato nelle procedure per le domande di contributo (DCDn. 1/2025) è obbligatorio² apporre sulle fatture presentate a rendicontazione il Codice unico Progetto (CUP), comunicato alle imprese richiedenti nell’avvio del procedimento a seguito della presentazione della domanda; in caso contrario le stesse saranno escluse.

Successivamente l’Agenzia delle Entrate ha disposto che - dal 27 gennaio 2026 - le fatture elettroniche emesse senza l’indicazione del CUP devono essere regolarizzate tramite apposito servizio web dedicato, reperibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate³ con le modalità indicate da apposita circolare della stessa Agenzia⁴ che pertanto superano quanto indicato nel citato DCD n. 1/2025.

Nel caso di fatture (non elettroniche) emesse da soggetti che non siano stabiliti nel territorio dello Stato, l’impresa richiedente a cui è intestata la fattura indica il CUP direttamente sull’originale di ogni fattura, con scrittura indelebile.

Titolarità IBAN per la liquidazione

Dal 9 ottobre 2025, in Italia e in Europa, i bonifici (sia ordinari sia istantanei) prevedono l’obbligo di verifica della corrispondenza tra IBAN e nome del beneficiario (Verification of Payee – VOP).

Pertanto, è obbligatorio indicare nell’Allegato 3 un IBAN corrispondente alla ragione sociale del beneficiario, in modo che vi sia piena corrispondenza tra i dati indicati e quelli associati al conto bancario.

3.Requisiti per la liquidazione e motivi di esclusione.

Come già indicato nelle procedure di raccolta delle domande C1 l’impresa beneficiaria deve essere **sino alla liquidazione dei contributi spettanti:**

- attiva;
- iscritta al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, competente, salvi i casi di esenzione previsti dalla normativa vigente. Per i professionisti e loro forme associative, essere

² l. 21 aprile 2023 n. 41, come modificata dalla l. 30 dicembre 2023 n. 213 art. 1 comma 479

³ <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/home>

⁴ prot. 563301 del 10/12/2025 “Modalità di integrazione del Codice unico di progetto nelle fatture elettroniche emesse per gli acquisti di beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive

Allegato 2 al DCD1134 n. 2/2026

Contributi “misura 1”. Procedure per la rendicontazione delle spese sostenute e degli interventi effettuati per l'erogazione del contributo spettante.

Comparto attività economiche (NON afferenti al comparto agricoltura), professionisti, titolari di P.IVA

regolarmente iscritti all'ordine/collegio professionale dello specifico settore in cui si opera, salvi i casi di esenzione da tale obbligo previsti dalla normativa vigente;

- essere in possesso di partita IVA e non aver cessato l'attività.

Si ricorda che la liquidazione è soggetta alle verifiche previste dall'art. 18 del citato Codice Incentivi (d.lgs. n.184/2025).

Motivi di esclusione. Ai sensi del citato d.lgs. 184/2025 “Codice degli incentivi” art. 9 è sempre precluso l'accesso alle agevolazioni (e quindi alle liquidazioni dei contributi) in caso di:

a) sussistenza di una causa di decadenza, di sospensione o di divieto prevista dall'articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice;

b) applicazione della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;

c) condanna dei legali rappresentanti o degli amministratori del proponente, con sentenza definitiva o con decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici vigente alla data di presentazione della domanda. La preclusione, in ogni caso, non opera quando il reato è stato depenalizzato oppure quando è intervenuta la riabilitazione oppure, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale, oppure quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna oppure in caso di revoca della condanna medesima;

d) violazioni delle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), verificate ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lett.b) dello stesso Codice degli incentivi;

e) [omissis]

f) inadempimento dell'obbligo di stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni previsto dall'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, che prevede che le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia per accedere a contributi pubblici devono aver stipulato un contratto assicurativo a copertura dei danni ai beni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del Codice Civile, causati direttamente da calamità naturali ed eventi catastrofali. Il contratto assicurativo, anche se stipulato successivamente all'evento, deve sussistere al momento della presentazione dell'allegato 3 sino alla liquidazione dei contributi.

4. tipologie di interventi rendicontabili

Possono essere rendicontate le spese relative agli interventi che il beneficiario ha richiesto tramite la domanda C1 e che sono stati ammessi a contributo; pertanto saranno ammissibili i lavori che perseguono una o più delle finalità indicata/e dal beneficiario nella stessa.

Il modello di rendicontazione – ALLEGATO 3 - prevede pertanto le citate tipologie di intervento; possono essere comunque rendicontate le spese direttamente collegate e strettamente connesse agli interventi richiesti e ammessi a contributo, anche se non espressamente indicate nella domanda C1 nel limite del contributo concesso.

5. successione nel contributo

L'impresa che ha cessato l'attività o trasferito la proprietà dell'azienda ad altra impresa dopo aver presentato la domanda C1 decade dal contributo eventualmente concesso che non potrà, pertanto, essere erogato; parimenti l'impresa acquirente, o comunque subentrante dopo la presentazione della domanda C1, non può accedere ai contributi previsti.

Allegato 2 al DCD1134 n. 2/2026

Contributi “misura 1”. Procedure per la rendicontazione delle spese sostenute e degli interventi effettuati per l’erogazione del contributo spettante.

Comparto attività economiche (NON afferenti al comparto agricoltura), professionisti, titolari di P.IVA

La precedente disposizione non si applica nei casi in cui la proprietà sia stata trasferita all’impresa che alla data dell’evento calamitoso esercitava la propria attività nell’azienda condotta a titolo di diritto reale o personale di godimento (usufrutto, affitto, comodato etc.) ovvero, laddove si sia venuta a determinare una situazione di inattività temporanea dell’impresa proprietaria o di affitto d’azienda senza cessare l’attività. Nel caso di fusione ai sensi dell’art. 2504 – bis c.c. la società che risulta o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società che hanno partecipato alla fusione compresa la possibilità di rendicontare ed ottenere il relativo contributo.

6. Ritenuta d’acconto

Si ricorda che l’art. 28, comma 2 del DPR n. 600/73 prevede che gli enti pubblici e privati devono operare una ritenuta del 4% con obbligo di rivalsa sull’ammontare dei contributi corrisposti alle imprese, esclusi quelli per l’acquisto di beni strumentali; la ritenuta è a titolo d’acconto dell’Irpef o dell’Ires dovuta dal beneficiario dei contributi. Pertanto nelle procedure in oggetto la ritenuta deve essere applicata, in sede di liquidazione, ai contributi per interventi su immobili, scorte, semilavorati e prodotti finiti, mentre è esclusa per macchinari, attrezzature e beni mobili registrati.

7. termini

Il termine per rendicontare le spese e gli interventi da Impresa a Camera di Commercio è **MERCOLEDI’ 30 GIUGNO 2027**⁵, utilizzando il modello di rendicontazione “ALLEGATO 3” al presente provvedimento **che deve essere trasmesso unicamente alla Camera di Commercio competente per territorio entro il citato termine perentorio di MARTEDI’ 30 GIUGNO 2027 ai seguenti indirizzi P.E.C.:**

IMPRESE danneggiate nella provincia di Genova	IMPRESE danneggiate nelle altre province liguri
PEC: cciaa.genova@ge.legalmail.camcom.it	PEC: cciaa.rivlig@legalmail.it

La Camera di Commercio procedente definisce l’istruttoria sulla rendicontazione presentata dal beneficiario e ne trasmette i relativi esiti al Settore regionale Protezione Civile a supporto del Commissario Delegato utilizzando l’ALLEGATO 4 al presente provvedimento.

Lo scrivente Commissario approva con proprio provvedimento finale gli esiti istruttori della rendicontazione entro 30 giorni, decorrenti dalla trasmissione⁶ dalla Camera di Commercio al Settore regionale Protezione Civile della richiesta di autorizzazione alla liquidazione - ALLEGATO 4 - (o comunicazione dell’inammissibilità della rendicontazione), a valere sui fondi trasferiti preventivamente alle Camere procedenti per garantire la massima celerità delle operazioni.

Immediatamente dopo il provvedimento commissariale di autorizzazione, le Camere di Commercio provvedono alla liquidazione del contributo spettante ai beneficiari, tenuto conto delle disposizioni previste dalla vigente normativa.

⁵ Eventuali proroghe dei termini per la presentazione del modello di rendicontazione (ALLEGATO 3) alla Camera di Commercio, potranno essere approvate, con apposito provvedimento commissariale, soltanto a seguito di richieste motivate da trasmettere agli Uffici Camerali procedenti.

⁶ Allegato 4 al presente provvedimento, da trasmettere alla PEC: protocollo@pec.regione.liguria.it e che deve essere necessariamente anticipato alla p.e.o: settore.emergenze@regione.liguria.it